

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

Agli alunni, alle alunne e alle rispettive famiglie
Al personale scolastico
All'albo on line

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-AVERSA
Prot. 0005202 del 06/02/2022
(Uscita)

OGGETTO: Applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 e della Circolare del Ministero della Salute 9498 del 4 febbraio 2022

Come ampiamente anticipato dagli organi di informazione il DL (art. 6, comma 6) prevede la ridefinizione delle misure didattiche e sanitarie già disposte prima del 5 febbraio (data di entrata in vigore del DL stesso). Ciò comporta che le misure precedentemente previste per le classi in DAD o DID sono ridotte da 10gg a 5gg. Il Decreto Legge prevede, inoltre, che la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Naturalmente restano in DDI gli alunni attualmente positivi al Covid posti in regime di isolamento da provvedimento del Dipartimento di Prevenzione e i contatti stretti che avvengono in ambito extra- scolastico.

Gestione dei casi di positività in ambito scolastico


Per quanto riguarda la comunicazione dei casi positivi da parte delle famiglie, si rimanda alle disposizioni della comunicazione n° 144 del 19/02/2022.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° e si ribadisce, ancora una volta, che la scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di un esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia (MMG) per l'attivazione del relativo protocollo. La prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può disporre quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio pediatra o medico di famiglia (MMG).

Venendo al trattamento dei casi, il decreto legge semplifica le tipologie di intervento rispetto alla previgente normativa; si distinguono infatti solo due fattispecie (DL, art. 6 comma 1 lett. c).

1 caso di studente positivo accertato frequentante in classe

- Attività didattica: prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA

Scuola polo per la formazione ambito 08

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività, su esplicita richiesta, nei casi asintomatici o paucisintomatici; non è prevista, per nessuno, l'attivazione della DAD (didattica a distanza).

2 o più casi positivi accertati di studenti frequentanti in classe

In presenza di due o più casi positivi accertati di studenti della classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

A) per gli alunni e le alunne che

- hanno ricevuto la dose booster (terza dose), oppure
- hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- sono guariti dopo il completamento del ciclo primario (due dosi di vaccino e successiva guarigione)

Attività didattica: "l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19".

Anche per coloro che possiedono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza


B) per gli alunni e le alunne che - non hanno concluso il ciclo vaccinale primario

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di centoventi giorni
- sono guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non è stata somministrata la dose di richiamo

Attività didattica: si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni

Misura sanitaria: quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Si precisa che il decreto legge in oggetto non prevede più l'attivazione della DaD dal terzo caso positivo.



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

Alla luce della presente normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a. Si fa presente che l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso, come confermato dalla FAQ n. 14 del Garante della Privacy, tra quelle emanate in seguito all'entrata in vigore del DL n. 1/2022 tramite controllo con APP19.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena (caso B) è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si precisa che viene considerato "secondo caso" solo quello che si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per il personale (della scuola ed esterno), per entrambi i casi suddetti, si applicano le misure previste dalla nota 9498 del 04/02/2022 del Ministero della Salute che per opportuna conoscenza si allega (autosorveglianza).

Il DL, all'art. 6 comma 4, specifica che "ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico". Si ritiene opportuno, come già richiamato nella comunicazione n° 144 del 19/02/2022, ricordare che il Decreto Legge, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Si ricorda che per motivi legati alle eventuali necessità di tracciamento dei contatti stretti, saranno registrate/i presenti sul registro elettronico unicamente le alunne e gli alunni presenti fisicamente a scuola, gli altri dovranno essere indicati in DDI. Le assenze di coloro che hanno ricevuto un provvedimento di isolamento o quarantena da parte del DDP non contribuiranno al superamento del monte ore annuale, l'eventuale provvedimento tardivo compenserà anche i giorni precedenti all'invio, a decorrere dalla data effettiva del contatto (in caso di contatto stretto) oppure dell'esito del tampone (in caso di positività).

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze.


Riferimenti normativi

Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022

Circolare 9498 del Ministero della Salute del 04/02/2022

Disposizione Dipartimento di prevenzione UOPC Ambito 1 Aversa Ds n°17/18 del 6 febbraio 2022

Vademecum Ministero



**LICEO SCIENTIFICO
ENRICO FERMI
AVERSA**



**Cambridge Assessment
International Education**

**Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08**

**Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Adriana Mincione**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.me
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*